

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza, consulenza e supporto al change management per il Sistema ;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si

applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".

- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Eventuali chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- L'Impresa dichiara ed accetta che costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, tutti le appendici del Capitolato Tecnico, i Piani di Qualità e i Piani di Lavoro prodotti in corso d'opera.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto e luogo della prestazione

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, le prestazioni di seguito riportate:

A) Servizi realizzativi, distinti in:

- a1. servizi di sviluppo;
- a2. servizi di supporto informatico;
- a3. manutenzione evolutiva.

B) Servizi di manutenzione, distinti in:

- b1. manutenzione adeguativa;
- b2. manutenzione correttiva.

C) Servizi di gestione, distinti in:

- c1. prodotti/ servizi;
- c2. front-end;
- c3. back-end.

D) Addestramento all'utilizzo del sistema distinti in

- d1. supporto agli utenti;
- d2. realizzazione WBT.

E) Servizi di Consulenza.

F) Acquisizione delle licenze d'uso, relative ad un numero variabile da
0 a 6.000 anagrafiche, del pacchetto Oracle HRMS.

G) Manutenzione delle licenze d'uso dei seguenti pacchetti:

- g1. Oracle HRMS;
- g2. Oracle Self Service;
- g3. Oracle Training Administration;
- g4. Oracle Internet Expences ;
- g5. Oracle Tutor for Application;
- g6. Oracle Self Service Tutor for Application.

H) Servizi di installazione dei pacchetti Oracle negli ambienti indicati
nel Capitolato Tecnico.

- I) Fornitura di aule informatizzate per l'erogazione dei corsi di addestramento e dei workshop tematici agli utenti del sistema.
2. L'Impresa prende atto che, la fornitura dei servizi di cui al precedente comma, lettera A) e B), si intende comprensiva del servizio di manutenzione correttiva in garanzia per tutta la durata del presente contratto.
 3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
 4. Il Sistema dovrà essere compatibile con quanto previsto dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) relativamente al rispetto dei requisiti tecnici per l'accessibilità.
 5. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
 6. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
 7. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip, comunque, garantisce esclusivamente il 10% dell'importo contrattuale.
 8. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
 9. Le prestazioni oggetto del presente contratto potranno essere eseguite presso la sede dell'Impresa, della Consip e dell'Amministrazione.

10. In particolare, la prestazione dei servizi realizzativi e di manutenzione dovranno essere eseguite presso le sedi dell'Impresa che dovrà allestire apposite postazioni di lavoro; l'Impresa prende atto ed accetta, comunque, che la Consip e/o l'Amministrazione potranno chiedere attività di sviluppo e/o manutenzione presso le proprie sedi senza alcun onere aggiuntivo. I servizi di gestione e di supporto agli utenti dovranno essere svolti presso le sedi Consip e/o dell'Amministrazione.

Articolo 2 S

Durata e Affiancamento

1. Il contratto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione e cesserà di produrre i suoi effetti dopo 30 (trenta) mesi decorrenti dalla "data di inizio fornitura" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula.
2. Si precisa che la Consip potrà avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
3. Si precisa che, in ogni caso, nel corso degli ultimi 6 (sei) mesi di vigenza del contratto, sarà erogato esclusivamente il servizio di manutenzione su chiamata, per la risoluzione di malfunzionamenti particolarmente critici o per ulteriori approfondimenti sul software rilasciato.
4. Si precisa, inoltre, che nei 2 (due) mesi precedenti la data di inizio della fornitura è data la possibilità al Fornitore di richiedere a Consip di usufruire dell'addestramento, al fine di permettere al proprio personale di prendere in carico al meglio i servizi di manutenzione adeguativa, correttiva e di gestione.

5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato tecnico.
6. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, eventuali oneri assicurativi.
2. Si precisa che gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di trasferta per il personale addetto alla esecuzione della prestazioni contrattuali, sono quantificate, così come meglio indicato al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, in un massimale di 210 (duecentodieci) giorni, e il rimborso delle suddette attività verrà erogato secondo le modalità di cui al medesimo paragrafo del Capitolato Tecnico.
3. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nel presente contratto e nel Capitolato tecnico. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip e/o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 4 S

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di

utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei sistemi sviluppati, degli elaborati e, più in generale, di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto, nonché delle licenze d'uso dei pacchetti software di cui all'articolo 1 S lettera F).

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/ all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per l'intera durata del presente contratto, alle medesime condizioni e patti,

nonché ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.

7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 16 S del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 S

Dimensioni massime dei singoli servizi

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di sviluppo di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a.1) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 24 (ventiquattro) mesi di eventuale proroga del contratto, è pari a 8.460 (ottomilaquattrocentosessanta) Giorni Persona.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto informatico di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a.2) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da

essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 24 (ventiquattro) mesi di eventuale proroga del contratto, è pari a 1.260 (milleduecentosessanta) Giorni Persona.

3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione evolutiva di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a.3) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 24 (ventiquattro) mesi di eventuale proroga del contratto, è pari a 2.130 (duemilacentotrenta) Giorni Persona.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione adeguativa di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b.1), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 24 (ventiquattro) mesi di eventuale proroga del contratto, è pari a 860 (ottocentosessanta) Giorni Persona.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b.2) la dimensione massima della *baseline* su cui operare la correzione delle malfunzioni, è pari a 13.000 (tredicimila) Punti Funzione.
6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera C), complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, comprensiva dell'attività da svolgersi nei

- 24 (ventiquattro) mesi di eventuale proroga del contratto, è pari a 5.880 (cinquemilaottocentottanta) Giorni Persona.
7. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto agli utenti di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera d1), complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 24 (ventiquattro) mesi di eventuale proroga del contratto, è pari a 3.360 (tremilatrecentosessanta) Giorni Persona.
8. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di realizzazione WBT di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera d2), complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 20 (venti) Ore.
9. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di servizi di consulenza SIAP*MEF di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera E), complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 420 (quattrocentoventi) Giorni Persona.
10. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene alla fornitura delle licenze del pacchetto Oracle HRMS di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera F), complessivamente la dimensione massima è pari a 6.000 (seimila) anagrafiche.
11. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene ai servizi di manutenzione delle licenze del pacchetto Oracle HRMS di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera g1), complessivamente la dimensione è pari a 15.000 (quindicimila) anagrafiche.
12. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene ai servizi di

manutenzione delle licenze del pacchetto Oracle Self Service di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera g2), complessivamente la dimensione è pari a 15.000 (quindicimila) anagrafiche.

13. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene ai servizi di manutenzione delle licenze del pacchetto Oracle Training Administration di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera g3), complessivamente la dimensione massima è pari a 3.000 (tremila) anagrafiche.
14. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene ai servizi di manutenzione delle licenze del pacchetto Oracle Internet Expences di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera g4), complessivamente la dimensione massima è pari a 5.000 (cinquemila) note spese annue.
15. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene ai servizi di manutenzione delle licenze del pacchetto Oracle Tutor for Application di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera g5), complessivamente la dimensione è pari a 5 (cinque) utenti.
16. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene ai servizi di manutenzione delle licenze del pacchetto Oracle Self Service Tutor for Application di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera g6), complessivamente la dimensione è pari a 3.000 (tremila) utenti.
17. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di installazione dei pacchetti indicati al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera G), di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera H) complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 100 (cento) Giorni Persona.
18. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene la fornitura delle aule di

cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera I), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 100 (cento) Giornate / Aula.

19. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene le trasferte il numero massimo previsto è pari a 210 (duecentodieci) Giorni di Trasferta.
20. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 14 S, comma 1.

Articolo 6 S

Piano della Qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio della fornitura, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità Generale, pena l'applicazione delle penali.
Si precisa che tale Piano delle Qualità dovrà recepire tutte le eventuali proposte migliorative presentate in sede di offerta.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, nonché i documenti relativi alle attività generali della fornitura, così come riportato nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico.

Articolo 6 S bis

Rapporto Livelli di Servizio

1. L'Impresa prende atto ed accetta che i livelli di servizio del presente contratto dovranno essere rendicontati secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.
2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento, l'Impresa si obbliga a consegnare il Rapporto Livelli di Servizio.
3. Si precisa che il Rapporto Livelli di Servizio sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il relativo Rapporto e consegnandolo alla Consip stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, secondo quanto riportato nell'Appendice 4 e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il

documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

Articolo 7 S

Garanzie generali della fornitura

1. Per ogni singolo obiettivo l'Impresa è tenuta a garantire, per la durata del contratto, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 14 S, comma 1.
2. Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l'Impresa dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino e sulla difettosità previsti per la manutenzione correttiva, così come riportato nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico.
3. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

Articolo 8 S

Pianificazione delle attività

1. L'Impresa, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di inizio fornitura, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di Lavoro Generale"

contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.

2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro Generale, comporterà l'applicazione delle penali.
3. L'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di Lavoro Generale aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per i servizi di assistenza all'esercizio e di consulenza e supporto al change management, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro.
4. Il Piano di Lavoro Generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a

tenere costantemente aggiornato il Piano di Lavoro Generale in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

Articolo 9 S

Risorse impiegate

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa dovrà consegnare il *curriculum* del Responsabile unico delle attività contrattuali (Capo progetto), nonché dei responsabili dei servizi di sviluppo, di gestione e di addestramento all'utilizzo del Sistema o aggiuntivi - come proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno le loro attività conformemente al mix espresso nell'Offerta Tecnica.

4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad impiegare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali i gruppi di lavoro composti secondo quanto indicato nell'Allegato "II" - Offerta tecnica, nonché nell'Offerta Economica (confronta Allegato "I") e di seguito indicati:

A) sviluppo e manutenzione

FIGURA PROFESSIONALE	% UTILIZZO
Capo progetto	___%
Analista Funzionale	___%
Analista Programmatore	___%
Specialista di prodotto	___%

B) supporto informatico

FIGURA PROFESSIONALE	% UTILIZZO
Analista funzionale	___%
Specialista di prodotto	___%

C) gestione

FIGURA PROFESSIONALE	% UTILIZZO
Capo progetto	___%
Analista funzionale	___%
Analista programmatore	___%

D) supporto agli utenti

FIGURA PROFESSIONALE	% UTILIZZO
Consulente per la formazione	___%
Formatore	___%

E) servizi di consulenza

FIGURA PROFESSIONALE	% UTILIZZO
Consulente senior	100%

5. L'Impresa si obbliga a rispettare la composizione dei mix delle risorse professionali impiegate, nel rispetto di quanto regolato dal comma precedente e prende atto che Consip si riserva di procedere alla verifica del rispetto della composizione dei mix su base trimestrale. L'Impresa si impegna, ora per allora, a fornire tutti gli elementi necessari per consentire l'attività di verifica da parte di Consip.
6. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui voglia provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà consegnare alla Consip, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
7. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, così come riportato nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
8. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 6 e 7 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.

-
9. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
10. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
11. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 9, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
12. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all' art. 11 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
13. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nella Offerta tecnica.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 10 S

Consegna dei prodotti

1. I prodotti della fornitura dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e consegnati secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S.
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a "*Ritardo nella consegna dei prodotti*" (indicatore di qualità RCP05 dell'Appendice 4 del Capitolato tecnico).
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi indicati dalla Consip.
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, come già prescritto all'art. 4 S del presente contratto.

Articolo 11 S

Collaudo e accettazione

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà *ex novo* dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto.
4. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.
5. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di manutenzione correttiva, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.
6. L'Impresa prende atto che Consip si riserva, altresì, di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di gestione, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

Articolo 12 S

Monitoraggio

1. L'Impresa prende atto che Consip procederà al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al punto 5.10 del Capitolato tecnico.

Articolo 13 S

Penali

1. Ritardo consegna Piano di Lavoro

In caso di ritardo nella consegna del Piano di Lavoro, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva, di applicare all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero,5 per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1, per ogni 10 (dieci) giorni solari di ritardo o frazione, fino ad un massimo del 4% (quattro per cento) del medesimo corrispettivo.

2. Ritardo consegna Piano della Qualità Generale

In caso di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva, di applicare all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero,5 per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1, per ogni 10 (dieci) giorni solari di ritardo o frazione, fino ad un massimo del 4% (quattro per cento) del medesimo corrispettivo.

3. Ritardo consegna del Rapporto Livelli di Servizio

In caso di ritardo nella consegna del Rapporto Livelli di Servizio, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva, di applicare all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero,5 per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1, per ogni 10 (dieci) giorni solari di ritardo o frazione, fino ad un

massimo del 4% (quattro per cento) del medesimo corrispettivo.

4. Ritardo nella consegna di un prodotto

In caso di ritardo nella consegna di un prodotto, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Piano di Lavoro, la Consip si riserva, di applicare all'Impresa una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

5. Sospensione collaudo

Qualora il collaudo di un singolo obiettivo venga sospeso e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per il rilascio in esercizio dell'obiettivo, la Consip si riserva di applicare all'Impresa, considerando il totale dei giorni di sospensione cumulati, una penale pari al 1% (un per cento) del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo, per ogni giorno lavorativo di sospensione, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

6. Eccesso difettosità in esercizio

Al termine di ogni semestre, ove venga accertato il superamento di soglia stabilito per l'indicatore "*Difettosità in esercizio*", per la categoria 1 di malfunzionamento, definito nel Piano della Qualità, la Consip si riserva di applicare una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni difetto eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10%

(dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

7. Eccesso di rilievi tollerati

In relazione all'indicatore *"Numero di rilievi tollerati"*, qualora il numero globale di rilievi emersi dalle attività svolte raggiunga il numero massimo tollerato indicato nell'Appendice 4 al capitolato, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

8. Carenza di tempestività di ripristino in esercizio

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento del monte ore di franchigia stabilito per l'indicatore *"Tempestività di ripristino della piena operatività di esercizio (cat1 e cat2)"* di cui al Piano della Qualità, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni ora o frazione eccedente le soglie previste nell'appendice 4 del Capitolato Tecnico, rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 6% (sei per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

9. Revoca/Sospensione certificazione qualità

In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di

applicare una penale pari all'1% (uno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 14 S, comma 1, per ogni bimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, fino ad un massimo pari al 4% (quattro per cento) del medesimo corrispettivo.

10. Presenza di Virus

La Consip si riserva di applicare una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1;
- immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

11. Collegamenti esterni non autorizzati

Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o

altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip si riserva di applicare una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% (quattro per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

12. Mancato rispetto del mix di risorse professionali

Al termine di ogni anno, ove venga accertato il mancato rispetto dell'indicatore *"Rispetto del mix di risorse professionali"*, definito nel Piano della Qualità Generale, la Consip si riserva di applicare una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni figura professionale per la quale non viene rispettato il range previsto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

13. Mancato rispetto di impegno delle risorse professionali proposte

Al termine di ogni anno, ove venga accertato il mancato rispetto dell'indicatore *"Rispetto delle competenze offerte"*, definito nel Piano della Qualità, la Consip si riserva di applicare una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni specializzazione per la quale non viene rispettato il "Full Time Equivalent" annuo previsto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

14. Ritardo nella consegna delle soluzioni migliorative proposte in sede di offerta

In caso di ritardo nella consegna di una qualunque delle proposte migliorative, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Piano di Lavoro, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,5% (zero,5 per cento) del valore economico stimato per la soluzione, come indicato nel Capitolato Tecnico, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

15. Si precisa che preliminarmente alla approvazione del Piano della Qualità, le metriche utilizzate per il controllo della fornitura saranno quelle riportate nella Appendice 4 del Capitolato Tecnico e/o quelle proposte dal Fornitore nell'offerta tecnica ove ritenute migliorative dalla Consip.
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di

eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

19. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
20. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 14 S, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'art. 30, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 14 S, comma 1.

Articolo 14 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprensivo calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 5 S, è pari a Euro _____ = (_____).
2. Il canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva è pari ad

Euro _____.

3. Le tariffe (comprehensive della reperibilità e dell'extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	_____
Analista Funzionale	_____
Analista Programmatore	_____
Specialista di prodotto	_____
Consulente per la formazione	_____
Formatore	_____
Consulente senior	_____

4. Le tariffe medie giornaliere per attività, calcolate sulla base della media ponderata delle tariffe unitarie per figura professionale e del mix proposto, sono pattuite come segue:

Attività	Euro/giorno
Sviluppo e manutenzione evolutiva	_____
Supporto informatico	_____
Supporto agli utenti	_____
Gestione	_____
Servizi di consulenza	_____
Servizi di installazione	_____

5. I costi unitari dei prodotti sono pattuiti come segue:

Prodotto	Euro
Ora WBT	_____

6. Il massimale del Giorno/ Aula è pari a Euro 300 = (trecento).

7. Il massimale del Giorno/Trasferta è pari a Euro 400 = (quattrocento).
8. Per gli obiettivi per i quali è applicata una misurazione dell'impegno in Giorni Persona, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base della tariffa media di cui al precedente comma 4).
9. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
10. Le tariffe ed il canone mensile sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
11. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 15 S

Fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S, comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - a. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita plurifase definito nel Capitolato tecnico – Appendice 5:
per ciascun intervento:
 - il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 S, comma 4, al

termine della fase di definizione;

- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 S, comma 4, al termine della fase di analisi o “analisi di disegno”;
- il 20% (venti per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 S, comma 4, al termine della fase di realizzazione;
- il restante 40% (quaranta per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 S, comma 4, all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

b. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita plurifase da individuare:

per ciascun intervento:

- il 10% (dieci per cento) del corrispettivo dell'obiettivo al termine della fase di definizione;
- il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo dell'obiettivo suddiviso in funzione delle fasi individuate e congruentemente con lo stato avanzamento lavori;
- il restante 40% (quaranta per cento) del corrispettivo dell'obiettivo all'esito positivo del collaudo/accettazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio;

c. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita in fase unica:

per ciascun intervento:

- il 100% (cento per cento) del corrispettivo, calcolato secondo

le modalità di cui al precedente articolo 14 S, comma 4,
all'esito positivo del collaudo/accettazione.

d. Interventi di tipo "a tempo e spesa" e attività continuative:

- con cadenza mensile, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.
2. Ai fini del pagamento del canone contrattuale del servizio di manutenzione correttiva, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata a decorrere dalla data di inizio del relativo servizio.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al singolo ordine di acquisto, alla singola tipologia di attività (es. sviluppo, manutenzione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
4. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso la _____, codice A.B.I. _____, codice C.A.B. _____.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 16 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata una delle certificazione EN ISO 9001:2000 richieste per la partecipazione alla gara e rilasciate al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi

richiesti per la partecipazione alla gara;

- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G "Condizioni particolari di risoluzione";
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 9 G;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell'articolo 7 G;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa, art. 4 S Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere, art 11 S Collaudo ed accettazione, art 7 S Garanzie generali della fornitura, art. 6 S Piano della qualità, 6 S bis Rapporto livelli di servizio, 8 S Pianificazione delle attività, 9 S Risorse impiegate, 13 S Penali, art. 4 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, art. 6 G Obblighi di riservatezza, art. 8 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, art. 11 G Cauzione, art. 14 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, art. 15 G Trasparenza dei prezzi, art. 16 G Subappalto, art 19 G Condizioni particolari di risoluzione, art. 20 G Codice Deontologico, art. 21 G Ulteriore condizione risolutiva espressa,

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 17 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Articolo 18 S

Ambienti

1. La Consip metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Consip potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, indicati nel Capitolato Tecnico, sostituirli o introdurre nuovi addizionali.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, se detti aggiornamenti,

modifiche o sostituzioni sono realizzati e comunicati non oltre la fase di Definizione di cui al Capitolato tecnico, l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per Consip, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.

Roma, li _____

Consip S.p.A.

Dott. Ferruccio Ferranti

L'Impresa

il legale rappresentante

Dichiarazione dell'appaltatore annessa al contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 6 S bis - Rapporto Livelli di Servizio;

Articolo 7 S - Garanzie generali della fornitura;

Articolo 8 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 9 S - Risorse impiegate;

Articolo 10 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 13 S - Penali;

Articolo 16 S - Risoluzione;

Articolo 17 S - Subappalto.

Articolo 18 S - Ambienti

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico



CONSIP

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del Sistema Informativo per l'Amministrazione
del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Roma, _____

L'Impresa
il legale rappresentante
